

Pubblicato il 24/10/2022

N. 02326/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01736/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Consorzio Stabile SIS s.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Lenoci e Pasquale La Pesa, con
domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e
domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Lorena Morrone in Milano, via
Chiossetto, n. 18

contro

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Elio Leonetti, con
domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con

domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico *ex lege* in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti

Webuild S.p.A. e Webuild Italia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Saipem S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Barilà, Aldo Travi ed Elena Travi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Astaldi S.p.A., Rizzani De Eccher S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti Equity S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti Industria S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Partecipazioni Italia S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alberto Marcovecchio, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento di aggiudicazione della <<Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61 e 194 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento a contraente generale delle attività di cui all'art. 194, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Numero di riferimento: CIG:8228236B24>>, disposto il 31.8.2021, ma solo comunicato da Autostrada Pedemontana Lombarda con nota pec, a firma del Responsabile del Procedimento,

prot. n. 0006859/21 del 2.9.2021 di aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI Webuild S.p.A. – Astaldi S.p.A. – Pizzarotti S.p.A. della procedura ristretta per l'affidamento a contraente generale dei lavori di costruzione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51); nonché

- di ogni atto al predetto connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse: 1) la nota pec di Autostrada Pedemontana Lombarda, a firma del Responsabile del Procedimento, di prot. n. 0006859/21 del 2.9.2021, recante la comunicazione di aggiudicazione della gara al RTI con mandataria Webuild S.p.A.; 2) i verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate e, segnatamente, delle sedute relative alla fase di valutazione delle offerte (ovvero di scrutinio della documentazione amministrativa, delle offerte tecnica ed economica: verbali n. 1 del 19.1.2021, n. 2 del 25.1.2021, n. 3 del 29.1.2021, n. 4 del 25.2.2021, n. 5 dell'1.3.2021; 3) il/i verbale/i della/e seduta/e di valutazione della congruità dell'offerta aggiudicataria, non conosciuto/i; 4) il/i verbale/i della seduta/e di verifica a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, non conosciuto/i; 4) il/i provvedimento/i, di estremi e data non conosciuti, di approvazione delle classifiche provvisoria e definitiva; 5) la nota pec di Autostrada Pedemontana Lombarda, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, prot. DG/GS/op n. 7478/21 del 28.9.2021, trasmessa in pari data; nonché, in via estremamente gradata, 6) il bando di gara pubblicato sulla GU/S S44 del 3.3.2020, in uno al relativo "Documento Descrittivo"; 7) la lettera d'invito prot. n. 5964/20 del 31.7.2020, in uno ai relativi Allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; ed 8) la Determina a contrarre di estremi e data non conosciuti;

nonchè

per la declaratoria d'inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ed il RTI Webuild S.p.A., Astaldi S.p.A. e Pizzarotti S.p.A.; ed infine

per il risarcimento

dei danni in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto o, in via subordinata, per equivalente monetario da quantificarsi in corso di causa.

II) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 novembre 2021:

- del provvedimento di aggiudicazione, rilasciato da APL a SIS il 29.9.2021;
- di tutti gli atti o i provvedimenti, ancorché non conosciuti, del sub-procedimento di valutazione della permanenza in capo a Webuild S.p.A. dei requisiti di affidabilità morale, incluso quanto oggetto di richieste istruttorie della Committente di cui alle note 11.5.2021, 23.6.2021 e 5.7.2021; nonché gli ulteriori atti di APL a valle del riscontro di siffatte note da Webuild S.p.A.;
- della nota pec del Responsabile del Procedimento prot. n. 7581/2021 dell'1.10.2021, insieme al provvedimento di convalida *ex art. 21-nonies* della L. n. 241 del 1990, ad oggi non conosciuto;

III) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2021:

- del provvedimento di convalida del 30.9.2021 di cui all'estratto del verbale del CdA di APL di pari data, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti, avvenuto il 12.11.2021;
- delle note di APL prot. n. 8573 dell'11.11.2021 e n. 8617 del 12.11.2021; e comunque sin d'ora
- di tutti gli atti, di estremi e data non conosciuti, con cui APL ha preso atto delle modifiche intervenute all'interno del RTI aggiudicatario e le ha positivamente valutate;
- di tutti gli atti, ove adottati, di estremi e data non conosciuti, con cui APL ha autorizzato la modifica del RTI originariamente aggiudicatario nel RTI con

mandataria Webuild Italia S.p.A. e con mandanti Partecipazioni Italia S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

- di tutti gli atti, ove adottati, di estremi e data non conosciuti, con cui APL ha affidato le attività per cui è causa al RTI con mandataria Webuild Italia S.p.A. e con mandanti Partecipazioni Italia S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

- di tutti gli atti e/o i provvedimenti relativi al procedimento di comprova dei requisiti di ordine generale e speciali;

- della nota di APL prot. n. 4226 dell'11.5.2021;

- della nota di APL prot. n. 5364 del 23.5.2021;

- della nota di APL prot. n. 5474 del 28.5.2021;

- la nota di APL prot. n. 5905 del 15.7.2021;

- della proposta di aggiudicazione della gara Contraente Generale, a firma del RUP, del 6.8.2021;

- del messaggio di APL n. 14180 del 17.9.2021, osteso a SIS il 12.11.2021;

nonché

per la declaratoria d'inefficacia

del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra APL ed il RTI Webuild Italia S.p.A., Partecipazioni Italia S.p.A. ed Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.;

IV) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 gennaio 2022:

dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il I e II ricorso per motivi aggiunti (ivi compresi i pure già gravati atti e/o verbali delle sedute di gara, sia pubbliche che riservate, per effetto dei quali il RTI Webuild è stato ammesso in gara, proclamato aggiudicatario, superando con esito positivo la comprova dei requisiti speciali), nonché, ove occorra e per quanto di interesse: 1) della nota pec di APL prot. n. 9722/2021 del 23 dicembre 2021; 2) della nota di APL del 27 dicembre 2021, attestante l'esibizione della documentazione a comprova dei requisiti speciali in capo al RTI Webuild;

V) quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 marzo 2022:

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, prot. n. 1454 del 16 febbraio 2022, ad oggetto: “Attestazioni qualificazione Contraente Generale Webuild S.p.A., Webuild Italia S.p.a. e Partecipazioni Italia S.p.a. – istanza di accesso”; ed ancora

- di ogni atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse: 1) tutti gli atti e/o provvedimenti relativi al procedimento all’esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, in data 22 luglio 2021, ha rilasciato a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazioni Italia s.p.a., l’attestazione della qualifica a Contraente Generale, per la classifica III, in virtù del prestito del suddetto requisito, da parte di Webuild s.p.a., attraverso il simultaneo avvalimento stabile in favore delle suindicate Società; 2) tutti gli atti e/o provvedimenti relativi al procedimento all’esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, in data 22 settembre 2021, ha rilasciato a Partecipazione Italia s.p.a. la qualifica in proprio di Contraente Generale, per la Classifica III; 3) tutti gli atti e/o i relativi al procedimento all’esito del quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. (APL) ha ritenuto sussistere senza soluzione di continuità, anche in capo a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazione Italia s.p.a., i necessari requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli afferenti alla qualifica di Contraente Generale;

nonché

per la declaratoria d’inefficacia

del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra APL ed il RTI Webuild Italia s.p.a., Partecipazioni Italia s.p.a. ed Impresa Pizzarotti s.p.a.;

VI) quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 aprile 2022:

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere – Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali prot. n. 0002576 del 24 marzo 2022, ad oggetto: “attestazioni qualificazione Contraente Generale Webuild s.p.a., Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. – richiesta chiarimenti e contestuale istanza di accesso”;

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere – Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali prot. n. 0002794 dell’8 aprile 2022, recante: “attestazioni qualificazione Contraente Generale Webuild s.p.a., Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. –ulteriore istanza di accesso”;

- sotto ulteriori profili, di tutti gli atti o provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo ed i successivi I, II, III e IV ricorsi per motivi aggiunti; nonché

- di ogni atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse: 1) tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all’esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, in data 22 luglio 2021, ha rilasciato a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazioni Italia s.p.a., l’attestazione della qualifica a Contraente Generale, per la classifica III, in virtù del prestito del suddetto requisito, da parte di Webuild s.p.a., attraverso il simultaneo avvalimento stabile in favore delle suindicate Società; 2) tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all’esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema

di Qualificazione dei Contraenti Generali, in data 22 settembre 2021, ha rilasciato a Partecipazione Italia s.p.a. la qualifica in proprio di Contraente Generale, per la Classifica III; 3) tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all'esito del quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. (APL) ha ritenuto sussistere senza soluzione di continuità, anche in capo a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazione Italia s.p.a., i necessari requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli afferenti alla qualifica di Contraente Generale;

per la declaratoria

d'inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra APL ed il RTI Webuild Italia s.p.a., Partecipazioni Italia s.p.a. ed Impresa Pizzarotti s.p.a.;

VII) quanto al sesto ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 maggio 2022:

- di tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all'esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, a far data dal 22 luglio 2021, ha rilasciato a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazioni Italia s.p.a., l'attestazione della qualifica a Contraente Generale, per la classifica III, in virtù del prestito del suddetto requisito, da parte di Webuild s.p.a., attraverso il simultaneo avvalimento stabile in favore delle suindicate Società;

- di tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all'esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali, in data 22 settembre 2021, ha rilasciato a Partecipazione Italia s.p.a. la qualifica in proprio di Contraente Generale, per la Classifica III;

- di tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all'esito del quale Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha ritenuto e ritiene sussistere senza soluzione di continuità, anche in capo a Webuild Italia s.p.a. ed a Partecipazione

Italia s.p.a., i necessari requisiti di partecipazione, ivi compresi quelli afferenti alla qualifica di Contraente Generale;

per la declaratoria

d'inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere nelle more stipulato tra APL ed il RTI Webuild Italia s.p.a., Partecipazioni Italia s.p.a. ed Impresa Pizzarotti s.p.a.;

VIII) quanto al ricorso incidentale presentato da Webuild S.p.A e Webuild Italia S.p.A. in data 8 novembre 2021:

- del provvedimento della Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. prot. 6859/2021 in data 02.09.2021 recante l'aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI Webuild S.p.A. – Astaldi S.p.A. – Pizzarotti S.p.A. della procedura ristretta per l'affidamento a contraente generale dei lavori di costruzione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51) limitatamente alla parte in cui, approvando gli atti di Gara, non ha escluso ed anzi ha collocato al secondo posto della graduatoria finale il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a.;

- di tutti i verbali della fase di prequalifica limitatamente alla parte in cui il Seggio di Gara ha ritenuto il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di Gara e conseguentemente ammesso tale concorrente alle successive fasi della procedura;

- di tutti i verbali di gara limitatamente alla parte in cui la Commissione di Gara non ha escluso dalla gara il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. collocandolo invece al secondo posto della graduatoria di merito;

- di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso, per quanto occorrer possa, la FAQ n. 2 resa da APL ai concorrenti in fase di prequalifica;

IX) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dalla parte ricorrente incidentale Webuild S.p.A e Webuild Italia S.p.A. il 1° dicembre 2021:

- del provvedimento di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. del 31.08.2021, come confermato “con i medesimi contenuti dispositivi” dal successivo provvedimento del 30.09.2021, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della costituenda ATI Webuild S.p.A. – Astaldi S.p.A. – Pizzarotti S.p.A. della procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale dei lavori di costruzione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51) limitatamente alla parte in cui, approvando gli atti di Gara, non ha escluso ed anzi ha collocato al secondo posto della graduatoria finale il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a.;
- di tutti i verbali della fase di prequalifica, limitatamente alla parte in cui il Seggio di Gara ha ritenuto il Consorzio Stabile SIS s.c.p.s. in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* di Gara e conseguentemente ammesso tale concorrente alle successive fasi della procedura;
- di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali delle sedute riservate in cui sono state valutate le offerte tecniche dei concorrenti, attribuiti i relativi punteggi e successivamente formata la graduatoria provvisoria di Gara, limitatamente alla parte in cui la Commissione Giudicatrice non ha escluso dalla gara il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. collocandolo invece al secondo posto della graduatoria di merito;
- di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e di Webuild S.p.A. e di Webuild Italia S.p.A. e di Saipem S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Visto il ricorso incidentale nonché il relativo ricorso per motivi aggiunti proposti dalla parte controinteressata Webuild S.p.A. e Webuild Italia S.p.A.;

Visto l'intervento *ad opponendum* spiegato da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito, anche "APL"), con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 3 marzo 2020 e sulla GURI in data 4 marzo 2021, in forza di concessione affidatale da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., indicava la "Procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61 e 194 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento a contraente generale delle attività di cui all'art. 194, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, tra le quali progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, attività propedeutiche ai lavori ed esecuzione delle opere, ai fini della realizzazione delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51) dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, unitamente alle seguenti relative opere connesse TRCO06, TRMI10, TRMI17" - CIG: 8228236B24.

1.1. L'importo a base d'asta ammontava ad € 1.425.451.542,68 ed il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

1.2. Contestualmente, al fine di reperire il finanziamento per la realizzazione delle opere, con Avviso pubblicato sulla GURI in data 4 marzo 2020, APL indicava apposita "Procedura di selezione per il reperimento della provvista finanziaria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte B2 (riqualificazione

della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno e alla Tangenziale est di Milano A51) dell'Autostrada Pedemontana Lombarda”.

1.3. Entro il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per l'affidamento a contraente generale (posticipato al 5 giugno 2020) presentavano la propria domanda di partecipazione i quattro operatori economici di seguito indicati:

- Consorzio Stabile SIS s.c.p.a.;
- Costituendo RTI tra Ghella S.p.A. (mandataria) e Argo Costruzioni Infrastrutture s.c.p.a. Consorzio stabile (mandante);
- Costituendo RTI tra Webuild S.p.A. (mandataria) e Pizzarotti e & S.p.a. e Astaldi S.p.a. (mandanti);
- Costituendo RTI tra Rizzani de Eccher S.p.A. (mandataria) e Saipem S.p.A. (mandante).

1.4. I suddetti operatori economici superavano la fase di prequalifica e, in data 31 luglio 2020, APL trasmetteva loro la lettera di invito.

1.5. Entro il termine indicato nella lettera di invito, posticipato al 18 dicembre 2020, pervenivano le offerte del Consorzio SIS, del RTI Webuild e del RTI Rizzani.

1.6. Nominata la Commissione, all'esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, venivano attribuiti i seguenti punteggi:

- RTI Webuild: 93,44 punti, di cui 70 per l'offerta tecnica e 23,44 per l'offerta economica;
- Consorzio SIS: 89,65 punti, di cui 59,65 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica;
- RTI Rizzani: 73,85 punti di cui 57,36 per l'offerta tecnica e 16,49 per l'offerta economica.

1.7. La commissione quindi formulava la graduatoria di merito e proponeva l'aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI Webuild (cfr. verbale della seduta della commissione n. 5 del 1° marzo 2021 trasmesso ai concorrenti con messaggio n. 10166 del 2 marzo 2021).

1.8. Una volta acquisiti i verbali di gara, a partire dal 18 marzo 2021, il RUP avviava le attività propedeutiche all'adozione del provvedimento di aggiudicazione, procedendo alla verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 ed attivando i controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

1.9. In data 4 giugno 2021, visto il tempo trascorso ed approssimandosi la scadenza della validità delle offerte presentate in gara, APL richiedeva alle imprese offerenti – ai sensi dell'art. 9.2. della lettera di invito e dell'art. 32 comma 4 del Codice dei contratti pubblici – la disponibilità a mantenere valida l'offerta per ulteriori 180 giorni e, contestualmente, ad estendere la cauzione provvisoria prestata in gara sino alla medesima data.

1.10. Il RTI Webuild e il Consorzio SIS, primo e secondo classificati in graduatoria, confermavano la validità dell'offerta e della garanzia mentre il RTI Rizzani, terzo classificato, riteneva di non prorogare la validità della propria offerta rinunciando in tal modo alla partecipazione alla procedura di gara.

1.11. Successivamente, il RUP, ravvisando i presupposti per confermare la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, proponeva di approvare tale graduatoria con aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI Webuild.

1.12. Nella seduta del 31 agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione di APL disponeva l'aggiudicazione della gara in favore del RTI Webuild per un importo contrattuale pari a € 1.189.514.872,87 oltre costi della sicurezza ed altre voci non soggette a ribasso d'asta pari a € 70.037.511,13.

Tale esito veniva comunicato alle imprese offerenti con nota a mezzo pec del 2 settembre 2021.

1.13. Successivamente con nota del 17 settembre 2021 Webuild S.p.A. rendeva edotta la stazione appaltante delle operazioni di riorganizzazione societaria che avevano interessato la società stessa e la Astaldi, realizzate mediante:

(i) il conferimento in Webuild Italia S.r.l. (società costituita ed interamente partecipata da Webuild S.p.A.) del ramo d'azienda di Webuild S.p.A. relativo alle attività svolte in Italia;

(ii) il conferimento in Partecipazioni Italia S.p.A. del ramo di azienda di Astaldi S.p.A. relativo alle attività svolte in Italia;

(iii) la scissione parziale proporzionale di Astaldi S.p.A. in Webuild S.p.A.

1.14. In ragione di quanto sopra, Webuild S.p.A. comunicava che il raggruppamento temporaneo che avrebbe sottoscritto il contratto era costituito da Webuild Italia S.p.a. (mandataria), Partecipazioni Italia S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C S.p.A. (mandanti), allegando contestualmente la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

1.15. A fronte di tale comunicazione, APL avviava le attività di verifica del possesso dei requisiti in capo ai nuovi soggetti del raggruppamento aggiudicatario.

1.16. Va dato conto (in quanto rilevante nel presente giudizio) che il 2 luglio 2021 Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. avevano presentato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili le istanze di qualificazione a contraente generale per la III classifica, allegando due distinti contratti di avvalimento infragruppo c.d. stabile dei requisiti di ordine speciale da parte dell'impresa capogruppo Webuild s.p.a., in qualità di ausiliaria.

1.16.1. In data 15 luglio 2021 Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. integravano le loro istanze, fornendo le attestazioni SOA a loro intestate,

concernenti il possesso in proprio dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'articolo 188, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, e di adeguata idoneità tecnica e organizzativa.

1.16.2. Il Ministero rilasciava quindi le attestazioni n. 832 e n. 833 del 22 luglio 2021 rispettivamente a favore di Partecipazioni Italia s.p.a. e Webuild Italia s.p.a.

1.16.3. Con nota del 6 agosto 2021 Partecipazioni Italia s.p.a. chiedeva l'adeguamento dell'attestazione di qualificazione in suo possesso in virtù dei requisiti acquisiti conseguentemente all'avvenuto conferimento di ramo di azienda in data 26 luglio 2021 fra Astaldi s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. Con successiva nota del 2 settembre 2021, la società rinunciava all'avvalimento in qualità di ausiliata, possedendo in proprio tutti i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione di contraente generale in III classifica.

1.16.4. Istruita la richiesta, il Ministero rilasciava l'attestazione n. 846 del 22 settembre 2021 con i nuovi requisiti posseduti e senza l'indicazione dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria.

1.17. Nel frattempo, con nota datata 13 settembre 2021 pervenuta ai consiglieri di amministrazione il 15 settembre 2021, il Presidente del CdA di APL Ing. Castelli rappresentava la circostanza che la Società di Ingegneria Novicon s.r.l., di cui egli era consigliere di amministrazione e legale rappresentante, aveva svolto nel 2018 alcuni servizi in favore della Proger S.p.A. (società inclusa tra i progettisti individuati nell'ambito dell'offerta del RTI Webuild) per un importo complessivo inferiore a Euro 10.000,00.

1.17.1. Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente del CdA, nella seduta del 30 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di APL (senza la partecipazione dell'Ing. Castelli), acquisito un parere legale sulla questione (ovvero sulla configurabilità di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici), riteneva di deliberare la convalida dell'approvazione degli atti di

gara, della relazione del RUP e dell'aggiudicazione della gara disposta in favore del RTI Webuild.

1.17.2. Con nota del 1° ottobre 2021 il RUP comunicava al Consorzio SIS l'avvenuta assunzione del provvedimento di convalida.

1.18. Parallelamente al procedimento di gara, si svolgeva la procedura per la provvista finanziaria.

1.18.1. A seguito dell'avvio della procedura con l'Avviso pubblico del 4 marzo 2020 successivamente rettificato in data 10 marzo 2020, APL invitava la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (d'ora innanzi anche solo CDP) e la Banca Europea degli Investimenti a prendere parte all'operazione di finanziamento quali soggetti istituzionali.

1.18.2. Con nota del 3 aprile 2020 CDP manifestava il proprio interesse non vincolante a valutare l'eventuale partecipazione all'operazione di finanziamento in complementarietà con il sistema bancario, alle condizioni e con le limitazioni riportate nella nota stessa.

1.18.3. Indi con "Comunicazione integrativa" del 16 aprile 2020 APL integrava le previsioni della procedura per il finanziamento prevedendo – tra l'altro, appunto – il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e di Banca Europea degli Investimenti.

1.18.4. In data 14 gennaio 2021 APL inviava la lettera di invito agli operatori economici che avevano presentato domanda di partecipazione ma, entro il termine fissato dalla stazione appaltante, non pervenivano offerte.

1.18.5. Con successivo Avviso pubblicato in data 7 aprile 2021 APL indiceva una nuova "procedura.

Più in dettaglio, per quanto qui rileva, nel predetto avviso pubblico e nella successiva lettera d'invito del 18 giugno 2021, al punto 3 (rubricato: "Coinvolgimento di istituzioni – quali Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Banca Europea per gli Investimenti - nell'ambito della Procedura") veniva previsto: "*Cassa depositi e prestiti*

S.p.A. (“CDP”) su richiesta di APL, ha confermato per iscritto il proprio interesse a valutare l’eventuale partecipazione, senza alcun vincolo di finanziamento, in complementarità con il sistema bancario, ad una o più delle linee di credito del/i contratto/i relativo/i al Finanziamento che APL intende affidare, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo e terzo periodo, del decreto-legge 269/2003 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/03, specificando che:

(i) l’eventuale finanziamento da parte di CDP potrà essere concesso solo successivamente all’aggiudicazione della presente Procedura;

(ii) l’importo nominale dell’eventuale finanziamento CDP a favore di APL non potrà essere (a) superiore al 50 per cento del capitale di debito di cui all’Avviso Pubblico in oggetto; e (b) inferiore ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Si segnala che gli importi e le percentuali indicati al presente punto (ii) riflettono i limiti statuari di CDP e non costituiscono una indicazione di appetito di CDP per la specifica operazione; e

(iii) i termini e le condizioni dell’eventuale finanziamento da parte di CDP potranno essere individuati solo subordinatamente all’esito positivo delle analisi di ammissibilità e dell’istruttoria relativa al Progetto, al merito di credito delle potenziali controparti, al merito di sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura tecnica, legale, finanziaria, amministrativa, fiscale), e saranno comunque soggetti alla verifica dei termini e condizioni finali di aggiudicazione nonché all’approvazione, a loro insindacabile giudizio, dei competenti organi deliberanti di CDP”.

1.18.6. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2021 APL disponeva l’aggiudicazione della procedura di selezione per il reperimento della provvista finanziaria, e accettava e approvava le proposte di finanziamento formulate da CDP e da BEI.

1.18.7. Ad esito della selezione dei soggetti finanziatori, in data 31 agosto 2021 APL sottoscriveva i contratti con tali soggetti (inclusa CDP) perfezionando

un'operazione di finanziamento per complessivi € 1.741.000.000 articolata nelle seguenti linee di credito:

(a) una linea di credito per cassa di complessivi € 963.000.000 della durata di 10 anni concesso dal pool costituito da Banco BPM, Intesa Sanpaolo (mandataria), J.P. Morgan, MPS Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit e dai finanziatori istituzionali BEI e CDP con una quota di circa il 42%;

(b) una linea di credito per cassa (Region Facility) di complessivi € 678.000.000 della durata di 23 anni interamente sottoscritto da BEI e CDP, volta ad anticipare le risorse messe a disposizione in forza di specifici provvedimenti di legge da parte della Regione Lombardia nella propria qualità di socio di riferimento di APL;

(c) una linea di credito per firma (Guarantee Facility) di € 100.000.000 messa a disposizione da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, MPS Capital Services. L'importo di € 1.741.000.000 costituisce dunque la provvista finanziaria volta a fronteggiare i costi connessi alla costruzione delle Tratte B2 e C dell'Autostrada Pedemontana Lombarda.

2. Il Consorzio SIS, con ricorso depositato in data 8 ottobre 2021, impugnava la comunicazione del 2 settembre 2021 di aggiudicazione della procedura per l'affidamento a contraente generale delle attività di cui all'art. 194, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 disposta a favore del costituendo RTI Webuild S.p.A. – Astaldi S.p.A. – Pizzarotti S.p.A. nonché gli atti della gara, chiedendo, previa tutela cautelare, l'annullamento degli stessi, la declaratoria d'inefficacia del contratto qualora nelle more stipulato nonché il risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

2.1. Si costituivano in giudizio Autostrada Pedemontana s.p.a., nonché le controinteressate Webuild s.p.a. e Webuild Italia s.p.a. nonché Saipem s.p.a., resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

2.2. La ricorrente in data 14 ottobre 2021 richiedeva alla stazione appaltante di acquisire una serie di documenti.

2.2.1. Per tale ragione formulava in data 15 ottobre 2021 istanza di rinvio della camera di consiglio del 21 ottobre 2021 fissata per la trattazione della domanda cautelare.

2.3. Spiegava atto di intervento *ad opponendum* la società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

2.4. La parte controinteressata Webuild s.p.a. e Webuild Italia s.p.a. depositava in data 8 novembre 2021 ricorso incidentale.

2.5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 novembre 2021 (primo ricorso per motivi aggiunti), con contestuale domanda cautelare, il Consorzio SIS impugnava il provvedimento di aggiudicazione del 29 settembre 2021, assunto a seguito della verifica del possesso dei requisiti, nonché la nota del 1° ottobre 2021 con cui il RUP comunicava al Consorzio SIS l'avvenuta assunzione del provvedimento di convalida dell'aggiudicazione stessa.

2.6. In data 1° dicembre 2021 la parte controinteressata ricorrente incidentale depositava ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di convalida dell'aggiudicazione del 30 settembre 2021, che veniva impugnato anche dal ricorrente principale Consorzio SIS con ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2021 (secondo ricorso per motivi aggiunti).

2.7. Seguiva in data 24 gennaio 2022 un ulteriore ricorso per motivi aggiunti non impugnatorio (terzo ricorso per motivi aggiunti), con cui, in sostanziale replica al ricorso incidentale, il Consorzio SIS formulava un ulteriore mezzo di gravame.

2.8. A seguito di diverse istanze di accesso agli atti rivolte al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il Consorzio SIS, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 marzo 2022 (quarto ricorso per motivi aggiunti), impugnava la nota di riscontro della competente Direzione Generale prot. n. 1454

del 16 febbraio 2022, avente ad oggetto: “Attestazioni qualificazione Contraente Generale Webuild S.p.A., Webuild Italia S.p.a. e Partecipazioni Italia S.p.a. – istanza di accesso”.

2.8.1. Il quarto ricorso per motivi aggiunti veniva notificato anche al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che si costituiva in giudizio resistendo al gravame di cui contestava la fondatezza con separata memoria.

2.9. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022, tenutasi dopo una serie di rinvii delle precedenti camere di consiglio fissate, il Collegio decideva in ordine alla domanda cautelare, che veniva rigettata con ordinanza n. 375 del 25 marzo 2022 non ravvisandosi i presupposti del *periculum in mora*. Con ordinanza 1957 del 29 aprile 2022 il Consiglio di Stato sez. V respingeva l'appello cautelare proposto dal Consorzio ricorrente.

2.9.1. Alla medesima camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Collegio decideva altresì in ordine all'istanza *ex art.* 116 comma 2 c.p.a. formulata dal Consorzio ricorrente. Con ordinanza collegiale n. 976 del 2 maggio 2022 questa Sezione dichiarava cessata la materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva del ricorrente, come dichiarato in camera di consiglio.

2.10. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 aprile 2022 (quinto ricorso per motivi aggiunti) il Consorzio SIS impugnava la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 0002576 del 24 marzo 2022 e la successiva nota prot. n. 0002794 dell'8 aprile 2022, conseguenti rispettivamente ad una richiesta chiarimenti con contestuale istanza di accesso e ad un'ulteriore istanza di accesso.

2.11. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 maggio 2022 (sesto ricorso per motivi aggiunti) il Consorzio SIS impugnava tutti gli atti relativi al procedimento per l'attestazione della qualifica a Contraente Generale delle società controinteressate, chiedendone l'annullamento, previa tutela cautelare.

2.12. Con ordinanza n. 615 del 30 maggio 2022 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare.

2.12.1. Il Consiglio di Stato sez. VI respingeva l'appello cautelare proposto dal Consorzio con ordinanza n. 3185 dell'8 luglio 2022.

2.13. In vista della trattazione nel merito le parti scambiavano corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

2.14. Indi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 21 settembre 2022, all'esito della quale, ai sensi dell'art. 120 comma 9 c.p.a., considerata la richiesta della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. il Collegio depositava il dispositivo.

3. La complessità della vicenda sostanziale fa ingresso nel presente giudizio con un'articolata architettura impugnatoria.

Si è infatti al cospetto di un ricorso introduttivo principale e di sei ricorsi per motivi aggiunti proposti dal Consorzio SIS accanto ad un ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata unitamente ad un successivo ricorso per motivi aggiunti.

3.1. Per cercare di delineare in modo schematico e sintetico l'oggetto delle impugnazioni può dirsi che, quanto al consorzio ricorrente, sono stati gravati gli atti relativi alla gara per l'affidamento a contraente generale delle attività di cui all'art. 194 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (ricorso introduttivo, e primo, secondo, e terzo ricorso per motivi aggiunti, quest'ultimo speculare al ricorso incidentale) nonché gli atti relativi alle attestazioni di qualificazione a Contraente Generale (terzo mezzo di gravame del secondo ricorso per motivi aggiunti e quarto, quinto e sesto ricorso per motivi aggiunti).

3.1.1. Quanto alla controinteressata ricorrente incidentale, le società Webuild s.p.a. e Webuild Italia s.p.a. hanno contestato la mancata esclusione del Consorzio SIS dalla graduatoria finale (ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti). A detta della ricorrente incidentale il Consorzio SIS avrebbe dovuto essere escluso sin dalla

fase di prequalifica per mancanza dei requisiti di qualificazione, dallo stesso non posseduti, e non posseduti neppure dal RTI dei progettisti indicati aventi come designata mandataria SIPAL s.p.a. nonché per aver dichiarato la natura orizzontale del raggruppamento nonostante la mancata corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione.

3.2. Stante la complessa costruzione impugnatoria, si impone, per ragioni di organizzazione espositiva, di scegliere come procedere nello scrutinio dei numerosi ricorsi.

3.3. Quanto all'ordine di trattazione del ricorso incidentale escludente e del ricorso principale va ricordato che il tema ha a lungo impegnato i giudici nazionali e la stessa Corte Europea di Giustizia, che si è pronunciata con la sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18 del 9 settembre 2019 nella quale ha rilevato che *“L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere lesa a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”*.

Ha osservato, infatti, la Corte che, quando a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, due offerenti presentano ricorsi tesi alla reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto: da un lato, infatti,

l'esclusione di un offerente può far sì che l'altro ottenga l'appalto direttamente nell'ambito della stessa procedura; d'altro lato, in caso di esclusione di tutti i concorrenti ed avvio di una nuova procedura ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e quindi ottenere indirettamente l'appalto.

Pertanto - prosegue la Corte - la regola “secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell'obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente” soggiungendo che “il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi, come pure il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi nonché la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, non sono rilevanti”.

3.3.1. Posta dunque la necessità di esaminare sia il ricorso introduttivo sia il ricorso incidentale, ritiene il Collegio di esaminare per primo il ricorso principale (o meglio i ricorsi presentati dal consorzio ricorrente principale). Ciò in quanto la loro eventuale infondatezza potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale (cfr. Cons. Stato sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

3.4. Quanto all'ordine di trattazione dei ricorsi e dei relativi motivi con gli stessi dedotti proposti dal Consorzio ricorrente, per ragioni di logica espositiva, il Collegio ritiene di iniziare l'esame prendendo in considerazione le censure afferenti la qualificazione a contraente generale di Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. Se tali censure fossero fondate infatti il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per (sopravvenuta) mancanza di un requisito di partecipazione.

4. Sotto un profilo di fatto va ricordato che successivamente all'aggiudicazione disposta dal Consiglio di Amministrazione di APL nella seduta del 31 agosto 2021, con nota del 17 settembre 2021 Webuild S.p.A., mandataria del RTI aggiudicatario, ha comunicato alla stazione appaltante che, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria della medesima Webuild e della mandante Astaldi s.p.a., il raggruppamento temporaneo che avrebbe sottoscritto il contratto era costituito da Webuild Italia S.p.a. (mandataria), Partecipazioni Italia S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (mandanti), dichiarando altresì di avere acquisito le qualificazioni a contraente generale (cfr. attestazioni n. 832 e n. 833 del 22 luglio 2021 rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rispettivamente a favore di Partecipazioni Italia s.p.a. e Webuild Italia s.p.a., aggiornata quanto a Partecipazioni Italia s.p.a. con attestazione n. 846 del 22 settembre 2021).

4.1. Riassumendo quindi le operazioni societarie che hanno interessato due società del RTI aggiudicatario hanno mutato la composizione del RTI medesimo da Webuild s.p.a. (mandataria) – Astaldi s.p.a. (mandante) – Pizzarotti s.p.a. (mandante) in Webuild Italia s.p.a. (mandataria) – Partecipazioni Italia s.p.a. (mandante) – Pizzarotti s.p.a. (mandante).

4.2. Il ricorrente Consorzio SIS ha contestato che il RTI aggiudicatario, a seguito delle modifiche societarie di cui si è dato conto poc'anzi, avrebbe perso i necessari requisiti di partecipazione in quanto le attestazioni per la qualificazione a contraente generale rilasciate dal Ministero competente sarebbero illegittime.

4.3. Il ricorrente ha dedotto tale censura con il terzo mezzo di gravame del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 23 dicembre 2021, e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti quarto, quinto e sesto.

4.4. Precisamente, nel secondo ricorso per motivi aggiunti (terzo mezzo di gravame) il Consorzio SIS ha dedotto:

Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con gli artt. 48, 80 e 106 del medesimo D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 197 in combinato disposto con l'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o falsa applicazione del punto III.1.3. del bando e del punto 11.2. della lettera di invito. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta.

Deduce parte ricorrente che dalla documentazione ostesa da APL emergerebbe che sia Webuild Italia S.p.A. sia Partecipazioni Italia S.p.A. avrebbero acquisito, mediante avvalimento stabile di Webuild S.p.A., la qualificazione a Contraente Generale, e la prima anche le qualificazioni SOA. Tuttavia, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, non sarebbe consentito che un medesimo requisito venga dato in prestito a soggetti differenti, benché facenti parte del medesimo Raggruppamento. L'ausiliaria, offrendo in avvalimento un suo proprio requisito, se ne priverebbe quindi non potrebbe darlo in prestito una seconda volta. In ogni caso il prestito da parte di Webuild della qualifica di Contraente Generale colliderebbe con le Linee Guida del MIT (ora MIMS) per la compilazione e della presentazione della domanda per la qualificazione a Contraente Generale. Invero nella compagine dei Direttori Tecnici, dei Responsabili di Cantiere e dei Responsabili di Progetto, le anzidette Società avrebbero in comune gli ing.ri Cascianelli, Milazzo e Quarta, non

essendo così rispettato il requisito della “unicità di incarico” richiesto dalle Linee Guida ministeriali.

4.5. Il Collegio osserva che il motivo di gravame sopra sinteticamente riportato si dirige verso il rilascio delle attestazioni di qualificazione a contraente generale ottenute da Webuild Italia s.p.a. e Progetto Italia s.p.a. Il Consorzio SIS assume l'illegittimità delle attestazioni per le ragioni sopra esposte.

Le predette qualificazioni vengono attestate dal Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili con appositi provvedimenti.

Il Consorzio ricorrente ha prodotto tali attestazioni (cfr. doc. 43) che ha dichiarato di aver conosciuto il 12 novembre 2021 a seguito di ostensione da parte di APL.

4.5.1. Essendo tali provvedimenti rilasciati dal Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili, tale Ente non può che essere contraddittore necessario nel relativo giudizio.

Tuttavia il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2021 non risulta essere stato notificato al predetto Ministero.

4.5.2. Tale pacifica circostanza rende inammissibile la terza censura del secondo ricorso per motivi aggiunti.

4.5.3. Sotto altro ma concorrente profilo quanto all'inammissibilità della censura va rilevato che con il secondo ricorso per motivi aggiunti il Consorzio SIS non ha impugnato le attestazioni di qualificazione, pur depositate in giudizio in data 23 dicembre 2021 e già conosciute (come si dirà anche *infra*), limitandosi a contestare i provvedimenti (peraltro genericamente indicati) con cui APL ha autorizzato la modifica del RTI aggiudicatario, che tuttavia hanno come atti presupposti necessari (sui quali APL non ha alcun potere di intervento) le qualificazioni rilasciate dal Ministero.

4.6. L'inammissibilità del mezzo di gravame ridonda anche sui ricorsi per motivi aggiunti quarto, quinto e sesto, peraltro inammissibili ed irricevibili anche sotto altri profili.

4.7. Il Consorzio ricorrente ha infatti ulteriormente sviluppato le censure relative alle attestazioni di qualificazione a contraente generale anche nel quarto, quinto e sesto ricorso per motivi aggiunti.

4.7.1. Tali ricorsi sono stati notificati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

4.8. Va premesso in punto di fatto che con diverse istanze di accesso contenenti anche richieste di chiarimenti (9 febbraio 2022, 9 marzo 2022, 25 marzo 2022, 19 aprile 2022) il Consorzio ricorrente ha chiesto alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza

sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i documenti del

procedimento all'esito del quale è stata conferita la qualificazione a contraente generale a Webuild Italia s.p.a. e a Partecipazioni Italia s.p.a.

La predetta Direzione Generale ha accolto le istanze di accesso - dando conto anche del percorso istruttorio seguito per la qualificazione delle due imprese - con le note n. 1454 del 16 febbraio 2022, impugnata con il quarto ricorso per motivi aggiunti, n. 2576 del 24 marzo 2022 e n. 2794 dell'8 aprile 2022, impugnature con il quinto ricorso per motivi aggiunti.

4.9. Con tali ricorsi il Consorzio SIS ha contestato i chiarimenti forniti dalla competente Direzione Generale del Ministero quanto alle ragioni che hanno condotto al rilascio delle attestazioni di qualificazione a contraente generale a favore di Webuild Italia s.p.a. e a Partecipazioni Italia s.p.a., deducendo che tali attestazioni non avrebbero potuto essere rilasciate e che quindi il RTI aggiudicatario avrebbe perso i requisiti di qualificazione.

4.10. Riguardo a detti motivi, il Collegio riconosce la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali d'inammissibilità e di tardività sollevate nelle memorie controdeduttive da APL e dal Ministero.

Va rilevato, innanzitutto, che le note impugnate da parte ricorrente principale non hanno alcun valore provvedimentoale, da un lato costituendo riscontri positivi alle istanze di accesso presentate dal Consorzio, dall'altro fornendo chiarimenti rispetto all'*iter* procedimentale già condotto e concluso con il rilascio delle attestazioni (in data 22 luglio 2021 a favore di Webuild Italia s.p.a. e Partecipazioni Italia s.p.a. nonché in data 22 settembre 2021 quanto all'aggiornamento di quella relativa a Partecipazioni Italia s.p.a.).

Sotto tale profilo quindi i ricorsi sono inammissibili essendo le note impugnate prive di lesività.

4.10.1. Laddove poi si debba ritenere che, in realtà, le impugnazioni e quindi i relativi motivi dedotti siano diretti contro le attestazioni rilasciate dal Ministero per la qualificazione a contraente generale, i gravami dovrebbero essere considerati irricevibili.

Ed invero come dichiarato dal Consorzio SIS con il secondo ricorso per motivi aggiunti (cfr. pag. 17) già in data 12 novembre 2021 lo stesso aveva avuto piena conoscenza delle attestazioni che erano state ostese dalla stazione appaltante. In ogni caso risulta incontrovertibile che le medesime attestazioni siano state depositate in giudizio dal Consorzio in data 23 dicembre 2021. Il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti, notificati rispettivamente il 17 marzo e il 21-22 aprile 2022, sono quindi irrimediabilmente tardivi.

4.11. Ugualmente deve ritenersi con riferimento al sesto ricorso per motivi aggiunti, diretto contro *“tutti gli atti o provvedimenti relativi al procedimento all’esito del quale il MIMS, per il tramite della sua Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, Sistema di Qualificazione dei Contraenti Generali?”* ha rilasciato

le attestazioni della qualifica a contraente generale a Webuild Italia s.p.a. e Partecipazione Italia s.p.a.

A margine dell'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dell'indicazione degli atti oggetto di gravame, le censure mosse contro i provvedimenti di rilascio delle attestazioni sono irricevibili essendo state proposte ben oltre il termine decadenziale dalla (riconosciuta dallo stesso Consorzio) conoscenza dei provvedimenti stessi.

4.12. In sintesi, quindi, il terzo mezzo di gravame del secondo ricorso per motivi aggiunti e i ricorsi per motivi aggiunti quarto, quinto e sesto devono essere dichiarati inammissibili o comunque irricevibili.

5. Il Collegio passa ora ad esaminare il ricorso principale introduttivo, affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

I) Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 4, 42, 80, comma 5, lett. d) ed m) del D.lgs. n. 50/2016, anche in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2359 c.c., anche per mancata esclusione dalla gara dell'aggiudicatario RTI Webuild. Violazione e/o mancata applicazione dei consideranda nn. 1 e 90 e dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 194, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Sviamento: sussisterebbe un conflitto di interessi in capo all'aggiudicataria in quanto Cassa Depositi e Prestiti Equity spa, integralmente posseduta da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., sarebbe azionista in Webuild s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti Industria s.p.a., integralmente posseduta da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. sarebbe azionista di Saipem. Inoltre Cassa Depositi e Prestiti sarebbe il soggetto che

garantisce la copertura finanziaria dell'operazione. Per quanto vi sia un disallineamento temporale tra la presentazione delle domande per la gara per il *general contractor* e quella per il reperimento della provvista finanziaria, i legami tra Webuild, Saipem e CDP avrebbero favorito – o potenzialmente avrebbero potuto favorire – la circolazione di informazioni sugli intendimenti di CDP. Si sarebbe dunque in presenza di un conflitto di interessi tale da imporre l'esclusione dell'aggiudicatario RTI Webuild ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 5, lett. d), e dell'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, giacché l'aggiudicatario RTI Webuild si sarebbe potuto avvalere di conoscenze e informazioni non a disposizione degli altri concorrenti (in specie, del consorzio ricorrente). Trattandosi di fattispecie di pericolo, ciò varrebbe indipendentemente dal concretizzarsi di un effettivo vantaggio, perché avrebbe rilevanza il mero pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare (cfr. C.d.S., III, 14.1.2019, n. 355; V, 14.5.2020, n. 3048; III, 20.8.2020, n.5151);

II) Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 80, commi 5, lettere m) ed f bis) e 12 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione del punto 9, pag. 23, della lettera d'invito. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2359 c.c. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta: sussisterebbero indici di collegamento tra Webuild e Saipem in quanto entrambe partecipate da CDP, dato che CDP detiene:

- per il tramite di CDP Equity S.p.A. (controllata al 100%), n. 166.666.666 azioni ordinarie di Webuild S.p.A., pari a circa il 18,681% del capitale con diritti di voto dell'Emittente, ovvero circa il 18,647% del capitale sociale complessivo

dell'Emittente ed a circa il 29,340% delle azioni complessivamente sindacate (cfr. "Patti parasociali" richiamati nella visura camerale di Webuild S.p.A.);

- per il tramite di CDP Industria S.p.A. (controllata al 100%), n. 126.401.182 azioni di Saipem S.p.A., rappresentative di circa il 12,503% del capitale ordinario di quest'ultima (cfr. "Patti parasociali" richiamati nella visura camerale di Saipem S.p.A.).

- il dott. Pierpaolo Di Stefano, Amministratore Delegato di CDP Industria S.p.A. e di CDP Equity S.p.A. (come detto, socie rispettivamente di Saipem S.p.A. e di Webuild S.p.A.) è al contempo anche componente del Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A.

In concreto, nella prospettazione della riferita censura vi sarebbe un intreccio societario tra Webuild S.p.A. e Saipem S.p.A., per il tramite di CDP che, tra l'altro, insieme a E.N.I. elegge il Presidente e l'Amministratore Delegato di Saipem e, mediante le partecipazioni incrociate, riduce le due società a unico centro decisionale.

III) Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 80, comma 5, lett. c), c-bis) ed f-bis) ed 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta: nel mese di marzo 2021, ossia quando la gara era ancora in fase di svolgimento, il Tribunale penale di Genova ha emesso nei confronti dell'Amministratore Delegato di Webuild S.p.A., dott. Pietro Salini, decreto di rinvio a giudizio per turbativa d'asta. Webuild

S.p.A. avrebbe sottaciuto alla stazione appaltante l'esistenza del predetto provvedimento di rinvio a giudizio.

6. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente assume la sussistenza di un conflitto di interessi di Webuild, che ne avrebbe dovuto determinare l'esclusione, in ragione del fatto che la società è indirettamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti la quale, a sua volta, fa parte del *pool* di istituti bancari che sono stati selezionati da APL per il reperimento della provvista finanziaria necessaria a coprire i costi dei lavori che formano oggetto della gara per l'affidamento a contraente generale.

Inoltre, in forza della ritenuta "influenza notevole" che eserciterebbe su Webuild S.p.A. nonché su Saipem S.p.A. (mandante del RTI Rizzani), CDP s.p.a. avrebbe consentito, o potuto consentire, la circolazione di "*informazioni sugli intendimenti di CDP S.p.A. in ordine a rilevanti operazioni economico-finanziarie*", comprese informazioni utili ai fini della formulazione dell'offerta. In particolare, CDP, avrebbe "*generato una posizione determinante, influente e all'ultimo distorsiva della concorrenza per l'elaborazione delle loro rispettive offerte*", e ciò si evincerebbe dalla circostanza che il RTI Webuild e il RTI Rizzani hanno offerto un rialzo superiore per la voce "Prefinanziamento" (max 5 punti) rispetto a quello offerto dal Consorzio SIS (rispettivamente, di € 150 milioni e 131 milioni contro i 100 milioni offerto dal Consorzio SIS).

6.1. Le censure non sono condivisibili.

6.2. A margine della estrema genericità ed astrattezza delle deduzioni esposte dal consorzio ricorrente, va innanzi tutto escluso che ci si trovi al cospetto dell'ipotesi positivamente codificata dall'art. 42 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "*Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della*

procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.

6.2.1. Per quanto si possa estendere il profilo soggettivo della disposizione (“personale della stazione appaltante”) e quello oggettivo (sino ad individuare una situazione di conflitto di interesse - rilevante ai fini dell'obbligo di astensione - anche ipotesi di conflitto solo potenziale o "apparente"), nel caso di specie nessuno dei due profili ricorre secondo le deduzioni del consorzio ricorrente.

Invero sotto il profilo soggettivo l'asserita situazione di conflitto di interessi riguarderebbe (non già la stazione appaltante bensì) Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in quanto partecipante, per una quota inferiore al 19% e per il tramite di CDP Equity S.p.A. (sua controllata al 100%), alla proprietà di Webuild s.p.a., risultata aggiudicataria.

Appare evidente che il “collegamento” tra CDP e l'aggiudicataria è fortemente indiretto e di limitata portata.

Inoltre Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. è totalmente estranea alla gara per l'affidamento dei lavori al contraente generale, non rivestendo alcun ruolo nella procedura.

6.2.2. La presenza di CDP all'interno del *pool* di istituti bancari individuati per la provvista finanziaria, meramente eventuale nel momento in cui si è sviluppata la gara in questione, è del tutto neutra rispetto alla gara stessa.

Le due procedure sono cronologicamente disallineate e totalmente indipendenti nell'*iter*.

Appare dirimente rilevare che CDP non ha neppure partecipato come operatore economico alla procedura per l'individuazione del soggetto finanziatore, avendo manifestato il proprio interesse, quale soggetto istituzionale e su invito della stazione appaltante proprio per tale qualità, a valutare l'eventuale partecipazione, senza alcun

vincolo di finanziamento, in complementarità con il sistema bancario, specificando che:

“- l'eventuale finanziamento CDP potrà essere concesso solo successivamente all'aggiudicazione della Procedura;

- l'importo nominale dell'eventuale finanziamento CDP a favore della Società non potrà essere i) superiore al 50 per cento del capitale di debito di cui all'Avviso Pubblico in oggetto e ii) inferiore ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);

- i termini e le condizioni dell'eventuale finanziamento CDP potranno essere individuati solo subordinatamente all'esito positivo delle analisi di ammissibilità e dell'istruttoria relativa al Progetto, al merito di credito delle potenziali controparti, al merito di sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, e a ogni altro aspetto ritenuto rilevante (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di natura tecnica, legale, finanziaria, amministrativa, fiscale), e saranno comunque soggetti alla verifica dei termini e condizioni finali di aggiudicazione nonché all'approvazione, a loro insindacabile giudizio, dei competenti organi deliberanti di CDP”.

6.2.3. Non si vede quindi come la presenza (meramente eventuale) di CDP quale finanziatore accanto ad altri soggetti del sistema bancario possa aver determinato un conflitto di interessi in relazione ad una procedura di gara parallela e cronologicamente disallineata rispetto al reperimento della provvista finanziaria.

CDP non era in grado di impegnare la stazione appaltante, essendo estranea alla gara, sviluppatasi peraltro con una tempistica del tutto incompatibile con l'ipotesi astratta di una possibile influenza di CDP. La valutazione delle offerte da parte della Commissione si è conclusa, infatti, nel marzo 2021, quindi ampiamente prima della conclusione della procedura per il reperimento della provvista finanziaria (agosto 2021).

6.3. Quanto appena esposto porta il Collegio a ritenere infondata (anche) l'affermazione del consorzio ricorrente circa la ritenuta circolazione di informazioni

utili da parte di CDP ai fini della formulazione dell'offerta dei concorrenti nella gara per l'affidamento a contraente generale.

6.3.1. La deduzione del consorzio si presenta generica e sfornita di minime allegazioni probatorie, affidandosi a mere suggestioni.

6.3.2. Il consorzio ritiene significativo del vantaggio competitivo derivante dalla conoscenza di informazioni asseritamente fornite da CDP, il rialzo superiore offerto dal RTI Webuild e dal RTI Rizzani per la voce "Prefinanziamento" (max 5 punti) rispetto a quello del Consorzio SIS.

Anche in tal caso l'affermazione si presenta priva di alcun supporto indiziario.

Va aggiunto in proposito che l'offerta del RTI Webuild alla gara in esame è stata presentata (al pari di quelle del Consorzio SIS e del RT Rizzani) nel termine (prorogato) del 18 dicembre 2020 mentre l'avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti finanziatori – andata deserta la procedura di cui all'avviso del 4 marzo 2020, cui ha fatto seguito la lettera di invito del 14 gennaio 2021 - è stato ripubblicato da APL il 7 aprile 2021 ed il successivo contratto di finanziamento è stato stipulato, a valle di tale procedura selettiva, nel mese di settembre 2021.

6.3.3. Al momento della presentazione dell'offerta da parte del RTI Webuild non si era quindi ancora verificata la condizione per l'adesione di Cassa Depositi e Prestiti, cioè l'aggiudicazione della procedura per la provvista finanziaria.

6.4. Riassumendo, quindi non è individuabile nella stazione appaltante APL il fulcro, dal punto di vista soggettivo, del conflitto di interessi prospettato dal consorzio ricorrente né sussistono elementi oggettivi minimamente idonei a documentare o quanto meno allegare circostanze di fatto che possano delineare un astratto pericolo di alterazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento nella gara all'esame quali corollari della tutela della concorrenza.

6.4.1. Né, per quanto sopra già evidenziato, è fondatamente sostenibile dilatare il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella gara per l'affidamento a contraente generale,

procedura in relazione alla quale, si ribadisce, la posizione di CDP è del tutto distante (anche cronologicamente) e non influente.

6.5. Le medesime argomentazioni quanto all'assenza di una situazione di conflitto di interessi valgono per la posizione della società Saipem, in relazione alla quale va anche evidenziato che la rinuncia alla partecipazione alla procedura manifestata dalla società mandante del RTI collocatosi al terzo posto dequota di interesse le censure formulate dal consorzio ricorrente.

6.6. Il primo mezzo di gravame va pertanto rigettato.

7. Nella stessa sorte incappa il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui il consorzio SIS ha dedotto l'esistenza di un collegamento tra Webuild e Saipem, che costituirebbero, a suo dire, un unico centro decisionale, in quanto entrambe (indirettamente) partecipate da CDP; inoltre l'Amministratore Delegato di CDP Industria S.p.A. e di CDP Equity S.p.A. (come detto, socie rispettivamente di Saipem S.p.A. e di Webuild S.p.A.) essendo anche componente del Consiglio di Amministrazione di Webuild S.p.A., avrebbe influito sulla formulazione delle offerte della mandataria del RTI aggiudicatario.

Ricorrerebbe quindi l'ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) del D.lgs. n. 50/2016, in forza del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che *“si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”*.

7.1. Il Collegio osserva che, ai fini della verifica dell'esistenza di un collegamento sostanziale tra due o più imprese partecipanti a una medesima procedura di gara, le relazioni esistenti tra dette società devono configurare un indizio dotato di gravità, nel senso di elevata valenza probabilistica o attendibilità idonea a dimostrare il fatto ignoto (la riconducibilità delle offerte delle due società a un unico centro decisionale)

quale sicura conseguenza del fatto noto (ossia, la titolarità di quote sociali comportanti il controllo o una notevole influenza sulle due società) (Consiglio di Stato, sez. V, 12 gennaio 2021, n. 393).

7.2. In coerenza con le pronunce della Corte di Giustizia, che richiede la dimostrazione in concreto dell'influenza nell'ambito della gara del rapporto di controllo o di collegamento tra due imprese concorrenti nella procedura, la giurisprudenza nazionale ha delineato il percorso istruttorio che la stazione appaltante deve svolgere per la verifica della esistenza di un unico centro decisionale: *"a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell'esistenza di un unico centro decisionale da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale"* (Cons. Stato, V, 3 gennaio 2019, n. 69, che richiama Cons. Stato, V, 10 gennaio 2017, n. 39).

7.3. Nel caso di specie gli indizi segnalati dal consorzio ricorrente non sono neppure astrattamente idonei a dimostrare quella relazione di fatto che costituisce il presupposto dell'unicità del centro decisionale cui le offerte sono imputabili.

7.3.1. Innanzi tutto si tratta di società, Webuild e Saipem, che non si trovano in una situazione di controllo sostanziale o di collegamento *ex art.* 2359 c.c., né detengono partecipazioni azionarie nei rispettivi capitali sociali.

Inoltre le due società non hanno in comune amministratori, direttori tecnici o altri soggetti titolari di cariche sociali, né sussistono altri elementi di collegamento strutturale o organizzativo.

Non sono stati evidenziati nelle offerte presentate indici di collegamento che possano univocamente e concretamente portare a ritenere che si tratti di un unico centro decisionale.

7.3.2. Gli elementi dedotti dal consorzio ricorrente si riducono in realtà a suggestioni, non essendo di contro ravvisabili indici di attendibilità o elevata probabilità dell'esistenza di un unico centro decisionale.

7.3.3. La partecipazione meramente indiretta (perché attuata attraverso società partecipate) e comunque minoritaria da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al capitale sociale delle due società non configura una situazione di collegamento o “relazione di fatto” tra le due società. I meccanismi di nomina degli amministratori nelle due società non assumono rilievo, considerata l'assenza di partecipazioni di Webuild in Saipem e viceversa.

In proposito va precisato che, contrariamente a quanto affermato dal Consorzio SIS, a partire dal dicembre 2019 nella partecipazione in Saipem a CDP Equity spa è subentrata, per effetto di una cessione, CDP Industria spa. Quindi ben prima quindi dell'indizione della procedura di gara in esame CDP Equity non rivestiva più una posizione rilevante in Saipem.

Il fatto che Webuild S.p.A. e CDP Industria S.p.A. (socio di minoranza di Saipem) abbiano in comune un membro del Consiglio di Amministrazione non configura una situazione di collegamento o una “relazione” tra le due società anche considerando che il predetto soggetto non riveste alcuna carica o ruolo in Saipem.

7.3.4. Non emerge quindi l'esistenza di situazioni che possano condurre a ritenere che le offerte siano state presentate da un unico centro decisionale, anche tenuto conto del fatto che l'offerta è stata presentata dal RTI che vedeva Saipem come mandante e Rizzani De Eccher spa come mandataria. Nessun elemento è stato dedotto al fine di dimostrare l'eventuale ruolo di tale ultima società nell'elaborazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale.

7.4. In conclusione, anche il secondo mezzo di gravame non merita accoglimento e va pertanto rigettato.

8. Il terzo motivo di ricorso risulta smentito in fatto.

8.1. Risulta infatti dalla documentazione agli atti del giudizio che Webuild abbia informato la stazione appaltante, con nota del 26 marzo 2021, del rinvio a giudizio del proprio amministratore delegato, disposto dal Tribunale di Genova. Conseguentemente la stazione appaltante ha avviato un'istruttoria a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, con la delibera del 31 agosto 2021 di approvazione degli atti di gara, ha preso posizione sulla questione segnalata e ha ritenuto la circostanza ininfluenza sulla valutazione di affidabilità morale dell'impresa aggiudicataria.

8.2. Peraltro – si osserva - la ricorrente non ha censurato tale determinazione, limitandosi a dedurre la mancata informazione alla stazione appaltante, fatto che tuttavia è smentito dalle evidenze documentali.

8.3. Anche il terzo mezzo di gravame deve quindi essere rigettato.

9. In conclusione il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato.

10. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9 novembre 2021, il consorzio ricorrente ha integrato il secondo mezzo dedotto con il ricorso introduttivo, nonché ha impugnato, per vizio proprio, e per illegittimità derivata, la comunicazione del 1° ottobre 2021 con cui Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha comunicato che in data 30 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione aveva disposto la convalida dell'aggiudicazione.

11. Il consorzio ha dedotto quanto segue:

Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione dell'art. 80, commi 5, lettere m) ed f bis) e 12 del D.lgs. n. 50 del 2016. Violazione e/o falsa applicazione

del punto 9, pag. 23, della lettera d'invito. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2359 c.c. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Illegittimità autonoma.

Secondo parte ricorrente la circostanza che Saipem abbia rinunciato alla procedura di gara non farebbe venire meno il vizio consistente nel collegamento tra Webuild e Saipem (che Webuild non aveva dichiarato), posto che i requisiti di partecipazione vanno posseduti dai concorrenti a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica.

11.1. L'infondatezza della censura di cui al secondo mezzo di gravame del ricorso introduttivo comporta il rigetto anche della predetta censura contestata con il primo ricorso per motivi aggiunti, che è integrativa della prima.

11.2. Va solo ricordato per completezza espositiva che la scelta del RTI Rizzani – Saipem, terza classificata (e proprio in ragione di tale posizione in graduatoria), di non proseguire nella partecipazione alla gara, di cui alla comunicazione del 14 giugno 2021 (sub doc. 6 del fascicolo di APL), consegue alla richiesta della stazione appaltante in data 4 giugno 2021 di confermare la validità dell'offerta di ulteriori 180 giorni e di estendere per la stessa durata la validità della cauzione provvisoria.

12. Con ulteriore mezzo di gravame del primo ricorso per motivi aggiunti il consorzio ricorrente ha dedotto quanto segue:

Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento, anche in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 21 *nonies*, commi 2 ed 1, della L. n. 241 del 1990. Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di

istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Sviamento.

Il Consorzio, premesso che con la nota prot. n. 7581 del 1° ottobre 2021 il Responsabile del procedimento ha comunicato che il CdA di APL aveva disposto la convalida dell'aggiudicazione, non trasmettendo però tale provvedimento, rileva che nella predetta nota non sono stati indicati:

- il/i vizio/i che la stazione appaltante avrebbe inteso rimuovere dal provvedimento di aggiudicazione;
- le ragioni alla base del provvedimento di convalida;
- l'interesse pubblico perseguito.

Le omissioni contrasterebbero con l'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. Il Consorzio ha impugnato una mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale. Gli elementi di cui il consorzio ricorrente lamenta l'assenza devono essere contenuti nel provvedimento di convalida – che, come si dirà *infra*, è impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, comunque, si anticipa, infondato– e non nella relativa comunicazione avente valore notiziatorio.

12.3. Pertanto anche il primo ricorso per motivi aggiunti va rigettato.

13. Come poc'anzi anticipato, con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 dicembre 2021 il consorzio SIS ha impugnato il provvedimento di convalida dell'aggiudicazione.

13.1. Il ricorso è affidato a tre mezzi di gravame: con il primo il consorzio ha articolato ulteriori deduzioni connesse con il primo motivo di gravame di cui al ricorso introduttivo, con il secondo mezzo ha articolato censure dirette contro il provvedimento di convalida e con il terzo, già trattato e dichiarato inammissibile (si vedano i precedenti punti 4.4-4.5.3), ha contestato il rilascio delle attestazioni di

qualificazione a contraente generale ottenute da Webuild Italia s.p.a. e Progetto Italia s.p.a.

14. Il Collegio passa quindi ad esaminare la prima e la seconda censura del secondo ricorso per motivi aggiunti, come di seguito sintetizzate:

I) Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 4, 42, 80, comma 5, lett. d) ed m) del D.lgs. n. 50/2016, anche in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2359 c.c., anche per mancata esclusione dalla gara dell'aggiudicatario RTI Webuild. Violazione e/o mancata applicazione dei consideranda nn. 1 e 90 e dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 194, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità autonoma ed in via derivata: l'art. 42 del D.lgs. 50/2016 disciplinerebbe qualsiasi intreccio di soggetti, vuoi fisici o che giuridici, che in qualsiasi modo - compromettendo il delicato equilibrio della concorrenza - partecipi all'attività propria della Stazione appaltante, come nel caso di specie parteciperebbe il finanziatore CDP. Ai fini della fattispecie di pericolo dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 sarebbe rilevante la partecipazione di CDP al capitale sociale della mandataria del RTI proclamato aggiudicatario dall'impugnato provvedimento del 31 agosto 2021;

II) Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. di cui all'art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento, anche in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 21 *nonies*, commi 2 ed 1, della L. n. 241 del 1990, in combinato disposto con la violazione e/o mancata applicazione degli artt. 4, 42, 80, comma 5,

lett. d) ed m) del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 2359 c.c. e dei consideranda nn. 1 e 90 e dell'art. 24 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e/o mancata e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241 del 1990. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità autonoma ed in via derivata: APL avrebbe adottato il provvedimento di convalida dopo il parere legale reso dal prof. avv. Aldo Travi, che avrebbe indicato solo due soluzioni percorribili a seguito di quanto dichiarato dall'ing. Roberto Castelli il 13 settembre 2021, ossia l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione o, in alternativa, la sua convalida. Sulla base del parere del prof. avv. Travi, il CdA di APL si sarebbe orientato a tenere in considerazione "l'interesse alla realizzazione dell'opera, che l'annullamento di ufficio potrebbe compromettere per il rischio di riverberare i suoi effetti sulla aggiudicazione del contratto di finanziamento dell'opera". Non raggiungerebbe l'effetto sanante il suggerimento, che pure parrebbe offerto dal parere del prof. avv. Travi, di monitorare la fase esecutiva dell'appalto, vertendosi nel caso di specie sulla formazione del contratto, non sulla sua corretta esecuzione.

14.1. Il primo motivo, integrativo del primo mezzo di gravame del ricorso introduttivo, già ritenuto infondato dal Collegio, va parimenti rigettato, rinviandosi a quanto sopra già argomentato (cfr. punti 6 -6.6).

14.2. Il secondo motivo è diretto contro il provvedimento del 30 settembre 2021 con cui il Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda ha convalidato l'aggiudicazione disposta a favore del RTI Webuild.

14.2.1. Va rammentato, sotto un profilo di fatto, come si evince dallo stesso provvedimento di convalida e comunque dalla documentazione versata in atti, che in data 13 settembre 2021 il Presidente del CdA ing. Castelli ha rappresentato ai

consiglieri la circostanza che la Società di Ingegneria Novicon s.r.l., di cui egli era consigliere di amministrazione e legale rappresentante, aveva svolto nel 2018 alcuni servizi in favore della Proger S.p.A., società inclusa tra i progettisti individuati nell'ambito dell'offerta del RTI Webuild, per un importo complessivo inferiore a Euro 10.000,00.

Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, nella seduta del 30 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di APL (senza la partecipazione dell'Ing. Castelli), previa acquisizione di un parere legale sulla configurabilità di un conflitto di interessi ai fini dell'art. 42 del codice dei contratti pubblici, ha deliberato la convalida dell'approvazione degli atti di gara, della relazione del RUP e dell'aggiudicazione della Gara disposta in favore del RTI Webuild.

Il CdA ha considerato anche il parere del Presidente dell'Organismo di Vigilanza che ha evidenziato che *“il potenziale conflitto ha una portata non essenziale”*, ritenendo la soluzione della convalida percorribile e compatibile con le riflessioni svolte *“e suggerisce di chiudere la segnalazione”*.

14.2.2. Pur rilevando il Collegio la genericità della censura così come dedotta dal consorzio SIS nel relativo mezzo di gravame, non comprendendosi di quali vizi sarebbe affetto il provvedimento di convalida, va osservato che ai sensi dell'art. 21 *nonies* comma 2 della L. 241/1990 *“È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”*.

14.2.3. La convalida è stata disposta entro un mese dall'aggiudicazione e il Consiglio di Amministrazione dà conto delle ragioni di pubblico interesse (la realizzazione dell'opera, che si inserisce in una complessa architettura procedimentale).

Deve quindi concludersi nel senso della conformità del provvedimento di convalida al paradigma normativo.

14.2.4. Ciò posto, per completezza va aggiunto che quanto all'estensione del potere di convalida il Collegio non ignora l'esistenza di due orientamenti: da un lato, quello che ritiene che tale strumento sia esercitabile soltanto per emendare un provvedimento amministrativo da vizi formali, o comunque non afferenti al suo contenuto sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2351; id., sez. VI, 20 aprile 2016, n. 2198); dall'altro, l'indirizzo che, muovendo dalla riconducibilità della convalida al più generale potere di autotutela di cui è titolare la P.A. nonché dalla mancanza di espresse limitazioni normative, ritiene che la convalida sia uno strumento "onnicomprensivo" suscettibile di sanare qualsiasi vizio determinante l'annullabilità del provvedimento, sempreché ovviamente si tratti di vizi che lasciano salvo l'eventuale successivo esercizio della funzione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1775; v. anche T.A.R. Toscana, sez. III, 30 giugno 2015, n. 1002).

Il Collegio aderisce a tale secondo indirizzo.

In ogni caso, nel caso di specie, anche a voler seguire il primo orientamento, sarebbe difficile ipotizzare che l'asserito vizio della delibera di aggiudicazione del 31 agosto 2021, consistente nella partecipazione alla votazione di un soggetto in posizione di conflitto di interessi (il Presidente del CdA), non possa essere ricondotto alla categoria dei vizi "formali", e quindi essere suscettibile in ogni caso di convalida (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 194).

14.3. In conclusione, per la parte relativa ai motivi ora esaminati il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato e va respinto, mentre va dichiarato inammissibile per la terza censura.

15. Il Collegio passa ora ad esaminare il terzo ricorso per motivi aggiunti, non impugnatorio, notificato e depositato in data 24 gennaio 2022.

15.1. Con tale mezzo di gravame il Consorzio SIS ha articolato, con il motivo numerato come dodicesimo, una sorta di replica al ricorso incidentale,

dichiaratamente affermando di “ritorcere” “*contro il RTI Webuild i motivi di impugnativa incidentale dallo stesso sollevati contro SIS il 28 ottobre 2021*”. Va ricordato che con il ricorso incidentale la parte controinteressata ha contestato, tra l’altro, la mancata esclusione del Consorzio SIS dalla graduatoria finale per avere il RTI dei progettisti indicati dichiarato la natura orizzontale del raggruppamento nonostante la mancata corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione.

A sua volta il ricorrente consorzio SIS ha dedotto censure in relazione al raggruppamento dei progettisti indicati dal RTI Webuild, sollevando quanto di seguito sintetizzato:

Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. ex art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e mancata e/o errata applicazione della lettera III.1.3. del bando di gara, in combinato disposto con gli artt. 6, 6.3. e 7.5. del documento descrittivo e con gli artt. 4, 9, 11, 15 e 17 della lettera di invito, per come anche chiarito dalla FAQ 2. Violazione e mancata e/o errata applicazione degli artt. 83 ed 86 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o errata applicazione dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione e mancata e/o errata applicazione degli artt. 252, 261, 262 e 263 del D.P.R. n. 207/2010. Violazione e mancata e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza.

Deduce parte ricorrente che a fronte del dichiarato impegno, da parte dei progettisti designati dal RTI Webuild in sede di presentazione dell’offerta (e precisamente Proger S.p.A., Rocksoil S.p.A., Erre.Vi.A Ricerca Viabilità S.r.l. e MCI Infrastructures Engineering S.r.l.), a costituirsi in un RTP di tipo orizzontale, nell’indicare le parti dei servizi di progettazione che i suddetti progettisti sarebbero andati ad eseguire, nelle rispettive classi e categorie, sarebbero state, invece, riferite

percentuali differenti e non corrispondenti alle quote di partecipazione. Una siffatta ripartizione dell'esecuzione delle attività di progettazione, non comportando l'assunzione pro quota di tutte le prestazioni da parte di ciascun componente il RTP avversario, sarebbe in contrasto con la dichiarazione di impegno, da parte dei progettisti indicati dal RTI Webuild, a costituirsi in un raggruppamento di tipo orizzontale, in quanto disvelerebbe l'intendimento di realizzare un RTP di tipo misto/verticale.

15.2. Come eccepito dalla difesa della società Autostrada Pedemontana Lombarda il motivo è irricevibile.

15.3. Sulla base della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del verbale di accesso agli atti sub doc. 20 del fascicolo della stazione appaltante, la ricorrente in data 17 settembre 2021 ha avuto accesso alla documentazione presentata dal costituendo RTI con mandataria Webuild s.p.a. in fase di prequalifica, alla documentazione presenta in fase di gara nonché a quella relativa alla verifica dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016.

15.4. La dichiarazione del RTP del 25 maggio 2020 cui fa riferimento il Consorzio ricorrente è stata presentata nella fase di prequalifica.

15.5. Dunque il Consorzio ha avuto conoscenza del contenuto di tale dichiarazione in data 17 settembre 2021. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato in data 24 gennaio 2022 dunque ben oltre il termine decadenziale ex art. 120 c.p.a.

15.6. In ogni caso il Collegio rileva altresì l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse: il Consorzio SIS fa infatti valere nei confronti di altro concorrente un preteso vizio dell'altrui

offerta che inficerebbe anche la propria, stante l'identica censura formulata dal RTI controinteressato nel ricorso incidentale proposto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 2014, n. 3344; TAR Campania, sez. I, 4 aprile 2012, n. 1589; TAR Piemonte, sez. I, 30 marzo 2009, n. 837; TAR Campania, sez. I, 17 giugno 2004, n. 9571).

16. I ricorsi per motivi aggiunti quarto, quinto e sesto sono inammissibili come rilevato (cfr.

4.6 – 4.12)

17. Considerato l'esito del ricorso principale introduttivo e dei sei ricorsi per motivi aggiunti, il ricorso incidentale e il correlato ricorso per motivi aggiunti possono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla relativa decisione, posto che il RTI controinteressato conserva il bene della vita ottenuto, ovvero l'aggiudicazione (Consiglio di Stato sez. IV, 15 aprile 2021, n.3094).

18. Quanto alla domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, la stessa va respinta, considerato che, per quanto deciso dal Collegio in relazione alle domande di annullamento, non sussiste l'antigiuridicità del fatto.

19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tenuto conto della defilata posizione processuale e procedimentale, le spese di lite possono invece essere compensate in relazione a Saipem s.p.a. e a Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- rigetta il ricorso introduttivo;
- rigetta il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 novembre 2021;
- in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2021;
- dichiara irricevibile il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 gennaio 2022;
- dichiara inammissibile il quarto ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 marzo 2022;

- dichiara inammissibile il quinto ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 aprile 2022;
- dichiara inammissibile il sesto ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 maggio 2022;
- dichiara improcedibili il ricorso incidentale e il relativo ricorso per motivi aggiunti depositato il 1° dicembre 2021.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 15.000,00 (quindicimila) a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in € 15.000,00 (quindicimila) a favore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e in € 15.000,00 (quindicimila) a favore della parte controinteressata Webuild s.p.a. e Webuild Italia s.p.a., oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti di Saipem s.p.a. e di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO